

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 29/CDN **(2008/2009)**

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'avv. Sergio Artico, Presidente, dall'avv. Emilio Battaglia, dall'avv. Amedeo Citarella, Componenti, dott. Paolo Fabricatore, Rappresentante AIA e con l'assistenza alla Segreteria del sig. Claudio Cresta, si è riunita il giorno 23 ottobre 2008 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(6) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DONATO MORELLI (Amministratore delegato della Soc. AC Martina Srl dotato di rappresentanza legale della Società) E DELLA SOCIETA' AC MARTINA Srl (nota n. 5986/1259 pf07-08/AM/en del 24.6.2008)

Il procedimento

Con provvedimento del 24 giugno 2008, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il Signor Donato Morelli, Amministratore Delegato della AC Martina Srl dotato di rappresentanza legale della società, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto all'art. 30, comma 1, dello Statuto della FIGC e dall'art. 48, comma 3, delle NOIF, nonché la Società AC Martina Srl, per responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2, del C.G.S., per i comportamenti antiregolamentari posti in essere dal suo collaboratore, sig. Diego Scialpi. Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati non hanno fatto pervenire memorie difensive.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità degli incolpati e la loro condanna alla sanzione di 9 mesi di inibizione e l'ammenda di € 3.000,00 per la Società Martina.

Per i deferiti è comparso il Signor Donato Morelli e il difensore dei deferiti, i quali hanno chiesto, previa declaratoria della mancanza dei presupposti di fatto e di diritto e il proscioglimento dei deferiti.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, ritiene fondato il deferimento.

Dalla relazione del Sostituto Procuratore del 15 giugno 2008 e dagli elementi di prova in essa contenuti, emerge che è da ascrivere al Signor Donato Morelli la decisione di non schierare la squadra del Martina, in occasione della gara che doveva disputarsi il 4 maggio 2008 contro la Perugia Calcio.

Dalle dichiarazioni rese dallo stesso Signor Morelli il 14 giugno 2008 emerge che il Morelli non nega di aver comunicato la decisione di scendere in campo, quanto piuttosto di essere stato indotto da altri soggetti a fare quella comunicazione. A ben vedere, tale circostanza non ha alcuna valenza esimente o scriminante per la violazione contestata.

Tale condotta, non coperta da giudicato, che sussiste per la sola Società già sanzionata in sede disciplinare (cfr. C.U. 189/C 5 maggio 2008), integrando la violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza anche in relazione al contenuto dell'art. 30, comma 1, dello Statuto della FIGC e dell'art. 48, comma 3, della NOIF, deve essere sanzionata.

Emerge altresì la responsabilità oggettiva della società Martina per la condotta posta in essere dal proprio collaboratore Sig. Diego Scialpi, che ha aggredito un giornalista ammesso alla tribuna stampa adiacente agli spogliatoi in occasione della gara che avrebbe dovuto essere disputata il 4 maggio 2008 nello stadio di Martina Franca che, tra l'altro, non è stata contestata all'odierna riunione dalla difesa.

Sanzione equa appare quella di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi la Commissione delibera di infliggere al Signor Donato Morelli l'inibizione sino al 31 dicembre 2008 ed alla società AC Martina Srl l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00)

(20) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANFRANCO CHIARELLI (Presidente della Soc. AC Martina Srl), DOMENICO PELLEGRINI (dirigente responsabile sicurezza della Soc. AC Martina Srl), DIEGO SCIALPI (addetto al servizio d'ordine della Soc. AC Martina Srl) E DELLA SOCIETA' AC MARTINA Srl (nota n. 181/1426pf07-08/AM/ma del 10.7.2008)

Il procedimento

Con provvedimento del 10 luglio 2008, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il Signor Gianfranco Chiarelli, Presidente della AC Martina Srl, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, per avere aggredito il Dirigente dell'Ordine Pubblico colpendolo con una manata al petto; il Signor Gianfranco Pellegrini, responsabile della sicurezza della AC Martina Srl, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, per aver offeso con frasi ingiuriose ed irrispettose l'assistente arbitrale; il Signor Diego Scialpi, addetto al servizio d'Ordine della AC Martina Srl, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, perché al 44° del secondo tempo, entrava nel terreno di giuoco invade nei confronti del direttore di gara; nonché la Società Martina Srl per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, 2 e 3 CGS, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per quanto ascritto ai propri dirigenti tesserati e persone comunque addette a servizi della società.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati non hanno fatto pervenire memorie difensive.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità degli incolpati e la loro condanna alla sanzione di 6 mesi di inibizione e € 4.000,00 di ammenda per il Signor Gianfranco Chiarelli, di 4 mesi di inibizione e € 2.000,00 di ammenda per il Signor Gianfranco Pellegrini, di 1 anno di inibizione per il Signor Diego Scialpi ed € 1.000,00 di ammenda per la società Martina Srl.

Per i deferiti nessuno è comparso.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti, sentite le parti ritiene che la relazione del Sostituto Procuratore relativa alla gara di C1, girone B, Martina-Arezzo del 22 marzo 2008, quale fonte privilegiata di prova, contiene sufficienti elementi probatori delle condotte contestate al Signor Diego Scialpi, addetto al servizio d'Ordine della AC Martina Srl, al Signor Domenico Pellegrini, responsabile della sicurezza della società Martina Srl ed al Signor Gianfranco Chiarelli, Presidente della società Martina.

Tali condotte evidentemente illegittime, non sono state contestate dai deferiti che, peraltro, non sono comparsi all'odierna riunione.

Per i predetti fatti non è intervenuto alcun giudicato, dal momento che il Giudice Sportivo con il CU n. 161 del 25 marzo 2008 ha sanzionato la società Martina per fatti diversi da quelli di cui all'odierno deferimento, ossia relativamente alla circostanza che persone non

autorizzate e non identificate, ma riconducibili alla società, entrando indebitamente nel terreno di giuoco, avevano assunto un comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro, durante la gara ed al termine della stessa.

Sanzione equa appare quella di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi la Commissione delibera di infliggere al Sig. Gianfranco Chiarelli la sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione, al Sig. Gianfranco Pellegrini la sanzione di mesi 4 (quattro) di inibizione, al Signor Diego Scialpi la sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione e alla Società AC Martina Srl l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

(10) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NICOLA FERRARA (Amministratore unico della Soc. US Massese 1919 Srl) E DELLA SOCIETA' US MASSESE 1919 Srl (nota n. 5695/1522pf07-08/AM/blp del 18.6.2008)

Il procedimento

Con provvedimento del 18 giugno 2008, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Nicola Ferrara, Amministratore Unico della società US Massese 1919 Srl per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS per avere, mediante le dichiarazioni rese dinanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale, posto in essere una condotta contraria ai principi di lealtà, correttezza e probità, nonché la Società US Massese 1919 Srl per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 1 del CGS, per responsabilità diretta in ordine a quanto ascritto al suo Amministratore Unico.

Nell'atto di deferimento veniva evidenziato che il Signor Ferrara nell'ambito del procedimento disciplinare di cui al CU n. 59/CDN del 29 maggio 2008, avrebbe violato i doveri di lealtà, correttezza e probità, disconoscendo la propria firma apposta su un modello di variazione di tesseramento operato dal Signor Ferrara, Amministratore Unico della Società US Massese 1919 Srl. Ciò in quanto, per come affermato dalla Commissione nella propria delibera, *“tale disconoscimento appare del tutto inverosimile in quanto la firma apposta sul modulo è sconosciuta dal Signor Ferrara è identica a quelle apposte dallo stesso sia sul mandato professionale per l'assistenza nel procedimento dinanzi alla Commissione Disciplinare, sia sui moduli in atti ed è palesemente difforme da quella di altri cui il Signor Ferrara ha attribuito la sottoscrizione”*.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva nella quale assumono di non aver mai parlato di falsità della sottoscrizione, ma di aver imputato la stessa ad altri e non al legale rappresentante della società; che comunque sembrerebbe accertata la paternità della sottoscrizione; che dalla motivazione della Commissione disciplinare (CU n. 59/CDN) non si comprenderebbe *“se la responsabilità del Rag. Ferrara sia da imputarsi all'apposizione materiale della sottoscrizione (...), ovvero ad una “culpa in vigilando”, per non aver vigilato sull'effettuazione dei tesseramenti”*. Da qui la necessità di una perizia calligrafica, che i deferiti avrebbero già commissionato, il cui espletamento determinerebbe, a loro dire, la necessità di sospendere il giudizio.

In via istruttoria hanno chiesto ammettersi prova per testi; l'acquisizione dei fascicoli relativi ai procedimenti disciplinari dai quali scaturisce quello *de quo*, nonché, in caso di mancato accoglimento della richiesta di sospensione, la disposizione di una perizia calligrafica.

Per questi motivi hanno chiesto, in via preliminare, la sospensione del giudizio sino all'esito della perizia calligrafica e nel merito, in via principale, il proscioglimento dei deferiti ed in via subordinata l'applicazione di *“una sanzione minimale e comunque non afflittiva”*.

Alla riunione odierna é comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità degli incolpati e la loro condanna alla sanzione di 9 mesi di inibizione per Nicola Ferrara e di € 3.000,00 di ammenda per la Società US Massese 1919 Srl.

Per i deferiti è comparso il difensore il quale ha chiesto in via istruttoria la sospensione del procedimento disciplinare per l'espletamento della perizia calligrafica e, nel merito, il proscioglimento dei deferiti.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti, sentite le parti, ritiene fondato il deferimento che va accolto.

Invero, questa Commissione non è tenuta a valutare la prova che la sottoscrizione apposta sul modulo di tesseramento del calciatore Andrea Aquilante, appartenga o meno al Signor Ferrara, circostanza già oggetto di accertamento da parte delle precedenti pronunce sia di primo che di secondo grado, quanto piuttosto a valutare la sussistenza di una condotta disciplinarmente censurabile del Ferrara allorquando ha negato la paternità della sua firma.

La predetta circostanza conduce a rigettare la richiesta di perizia calligrafica svolta dalla difesa dei deferiti che, comunque, era interesse degli stessi concludere in vista dell'odierna riunione.

Pertanto, l'aver disconosciuto la propria firma apposta sul modello di variazione di tesseramento, laddove tale disconoscimento è in evidente contrasto con gli elementi di prova presenti per *tabulas* negli atti del presente procedimento e costituisce un contegno sicuramente censurabile da un punto di vista processuale, integrando una condotta contraria ai doveri di lealtà, correttezza e probità ai quali sono tenuti tutti i tesserati, anche nei confronti degli Organi di Giustizia Sportiva.

Sanzione equa appare quella di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi la Commissione delibera di infliggere al Signor Nicola Ferrara, già precedentemente sanzionato con CC.UU. n. 53/CDN del 12.5.2008 e 59/CDN del 29.5.2008, la sanzione della ulteriore inibizione di mesi 1 (uno) ed alla Società US Massese 1919 Srl la sanzione di € 1.000,00 (mille/00) di ammenda.

(7) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GAETANO INTRIERI (all'epoca dei fatti Presidente della Soc. AS Cosenza Calcio SpA) ed attualmente dirigente della stessa), EUGENIO RUSSO (all'epoca dei fatti Vice Presidente della Soc. AS Cosenza Calcio SpA) E DELLA SOCIETA' AS COSENZA CALCIO SpA (nota n. 2187/159pf06-07/SP/ad del'11.6.2007)

Con nota dell'11.6.2007, il Procuratore federale ha deferito davanti alla CDN:

il sig. Intriери Gaetano e il sig. Russo Emilio, all'epoca dei fatti rispettivamente Presidente e Vice Presidente dell'AS Cosenza Calcio SpA, per violazione dell'art. 1, comma, 1, del CGS, per avere emesso, in occasione della gara valide per le semifinali di paly-off disputata a Cosenza il 14.5.2006 tra la squadra locale e il Siracusa, biglietti con numerazione di matricola non corrispondente ai carichi ufficiali;

l'AS Cosenza Calcio SpA, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del CGS.

Alla riunione del 23.10.2008 è comparso, per la Procura, il dott. Leonardo Spagnoletti, il quale, esposto il mancato perfezionamento della notificazione del deferimento, ha chiesto la restituzione degli atti al suo Ufficio.

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale, vista la richiesta, rimette gli atti alla Procura federale.

(24) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAURO NUCARO (all'epoca dei fatti Presidente della Soc. AS Cosenza Calcio SpA) (nota n. 193/683pf06-07/AM/en del 10.7.2008)

Con nota del 10.7.2008, il Procuratore federale ha deferito davanti alla CDN il sig. Nucaro Mauro, all'epoca dei fatti presidente dell'AS Cosenza Calcio SpA, per rispondere della violazione dell'art.1, comma 3, del CGS, in quanto, convocato dall'Ufficio Indagini per essere sentito in merito ad un presunto tentativo di illecito sportivo riferito alla gara Licata – Cosenza del 17.12.2006, vi si sottraeva.

Alla riunione del 23.10.2008 è comparso, per la procura, l'avv. Andrea Magnanelli, il quale ha chiesto comminarsi la sanzione della inibizione di mesi 3.

Il Nucaro, pur regolarmente convocato, non è comparso, né ha fatto pervenire alcuno scritto difensivo.

Il comportamento del Nucaro, all'epoca dei fatti Presidente dell'AS Cosenza Calcio SpA, società non più affiliata a far tempo dal 30.06.2008, configura senz'altro una ipotesi di violazione dell'art.1, comma 3, CGS, che impone ai soggetti indicati dal comma 1, tra cui dirigenti e tesserati, l'obbligo, se convocati, di presentarsi dinanzi agli Organi della giustizia sportiva.

E' in atti la prova che il deferito, convocato dal Collaboratore dell'Ufficio Indagini, abbia inizialmente comunicato, a mezzo fax sottoscritto, la disponibilità ad essere sentito per il giorno 23.6.2007.

Nonostante la comunicata disponibilità, però, il Nucaro si sottraeva all'audizione senza alcuna giustificazione legittimante l'assenza.

Con nota del 20.7.2007, pertanto, il Collaboratore dell'Ufficio Indagini, dato atto della mancata audizione del Nucaro, non poteva che rimettere gli atti al predetto ufficio.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuta la responsabilità di Nucaro Mauro in ordine ai fatti ascritti, delibera di comminare nei confronti del medesimo la sanzione della inibizione di mesi 3 (tre).

~~~~~

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'avv. Sergio Artico, Presidente, dall'avv. Amedeo Citarella, dall'avv. Arturo Perugini, Componenti, dott. Paolo Fabricatore, Rappresentante AIA, e con l'assistenza alla Segreteria del sig. Claudio Cresta, si è riunita il giorno 23 ottobre 2008 e ha assunto le seguenti decisioni:

**(21) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: AUGUSTO ANTONINI (nella qualità di legale rappresentante della Soc. SS Tivoli Calcio 1919 Srl) E DELLA SOCIETA' SS TIVOLI CALCIO 1919 Srl (nota n. 182/120pf07-08/AM/en del 10.7.2008)**

**(22) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: AUGUSTO ANTONINI (nella qualità di legale rappresentante della Soc. SS Tivoli Calcio 1919 Srl) E DELLA SOCIETA' SS TIVOLI CALCIO 1919 Srl (nota n. 184/122pf07-08/AM/en del 10.7.2008)**

**(23) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: AUGUSTO ANTONINI (nella qualità di legale rappresentante della Soc. SS Tivoli Calcio 1919 Srl) E DELLA SOCIETA' SS TIVOLI CALCIO 1919 Srl (nota n. 357/121pf07-08/AM/en del 10.7.2008)**

Con distinti atti del 10.7.2008, la Procura Federale ha deferito il Sig. Augusto Antonini, già Presidente della SS Tivoli Calcio 1919 Srl e la stessa Società, per rispondere, il primo, della violazione prevista e punita dall'art. 94 ter, co. 11, NOIF, in relazione all'art. 7, co. 6 bis e 7, del previgente CGS e art. 8, co. 9 e 10, CGS vigente per non aver provveduto, entro il termine prescritto, al pagamento degli emolumenti dovuti ai Sigg.ri Paolo Roberto Pieri e Marco Cesari, in base alla decisione della Commissione accordi economici presso la LND di cui al CU n. 203 del 18.5.2007, comunicata con nota n. 61/CAE del 28.6.2007, e della violazione prevista e punita dall'art. 94 ter, co. 13, NOIF per non aver provveduto, entro il termine prescritto di giorni trenta, al pagamento degli emolumenti dovuti al Sig. Carlo Perrone, in base alla decisione del Collegio arbitrale la LND di cui al CU n. 10 del 23.6.2007, e la seconda per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 2, co. 4, del CGS previgente, oggi art. 4, co. 1, CGS, per quanto ascritto al proprio legale rappresentante.

I deferiti hanno omesso di far pervenire memorie difensive.

Alla riunione del 23.10.2008, previa riunione dei procedimenti, attese la identità soggettiva ed oggettiva e l'identità delle questioni di diritto trattate, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento, quantificando le sanzioni in ragione del vincolo della continuazione, ed ha quindi richiesto, per il Sig. Antonini, la inibizione per mesi 6 (sei) e giorni 15 (quindici), e per la Società la penalizzazione di punti 2 (due) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

Per i deferiti è comparso l'attuale Presidente, il quale non ha negato l'addebito ma ha precisato di aver rilevato la Società in una situazione critica e di rimettersi alle decisioni della Commissione, tenuto conto della buona fede dimostrata nell'aver pagato, anche se in ritardo.

I deferimenti sono fondati e vanno pertanto accolti.

Risulta documentalmente la violazione del termine di giorni trenta, decorrenti dalla comunicazione della delibera della Commissione Vertenze Economiche e del lodo del Collegio arbitrale, per il pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati così come previsto dall'art. 94 ter, co. 11 e 13, NOIF.

È rimasta incontestata, difatti, la circostanza che la quietanza di pagamento sia stata rilasciata dai tre tesserati in data 4.8.2007, e che la stessa coincida, in assenza di diversa prospettazione, con quella di effettiva corresponsione della somma, sebbene la Società avesse dovuto adempiere agli obblighi scaturenti dalle decisioni entro il 28.7.2007, relativamente ai crediti di spettanza dei Sigg.ri Paolo Roberto Pieri e Marco Cesari, ed entro il 23.7.2007, relativamente al credito vantato dal Sig. Perrone.

Per quanto apprezzabili le deduzioni difensive della Società deferita, anche in ordine alla invocata buona fede ed alla circostanza dell'adempimento, ancorché tardivo, questa Commissione rileva che, nelle violazioni di tale tipo, rileva, unicamente, il dato formale della tempestività del pagamento, attesa la indiscutibile natura perentoria del termine.

La pacifica violazione dello stesso comporta l'applicazione delle sanzioni ai soggetti deferiti nella misura richiesta dalla Procura Federale, tenuto conto sia che i fatti contestati sono uniti sotto il vincolo della continuazione sia del regime sanzionatorio più favorevole

nei confronti del dirigente, ai sensi della vigente normativa.

P.Q.M.

Infligge al Sig. Augusto Antonini la sanzione della inibizione per mesi 6 (sei) e giorni 15 (quindici) ed alla Società SS Tivoli Calcio 1919 Srl la penalizzazione di punti 2 (due) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva .

Il Presidente della CDN  
Avv. Sergio Artico

“”

**Pubblicato in Roma il 23 ottobre 2008**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE  
Giancarlo Abete